



## OSSERVATORIO REGIONALE DEGLI APPALTI

L'Osservatorio regionale degli appalti assolve ad una duplice funzione: "istituzionale" di raccolta e trasmissione dei dati informativi obbligatori richiesti dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ; e "di consulenza e offerta di servizi" per le stazioni appaltanti del Veneto.

### Riepilogo dei termini per l'invio delle comunicazioni all'Osservatorio regionale degli Appalti

#### **Lavori in economia inferiori a 20.000 € (Comunicato Autorità 17.04.01)**

<b>Evento</b>	<b>modalità</b>	<b>termine</b>
Aggiudicazione	riepilogo trimestrale	entro la fine del mese successivo al trimestre

#### **Lavori inferiori a 150.000 € (Comunicazione Autorità G.U. n. 18 del 23.01.01)**

Ultima versione programma aggiornata ad Aprile 2006

<b>Evento</b>	<b>modalità</b>	<b>termine</b>
Aggiudicazione (si intende l'aggiudicazione definitiva)	elenco trimestrale	entro la fine del mese successivo al trimestre
Conclusione (si intende la data del certificato di ultimazione)	elenco trimestrale	entro la fine del mese successivo al trimestre

#### **Lavori superiori a 150.000 € (G.U. 293 del 15.12.99 e succ.)**

<b>Evento</b>	<b>modalità</b>	<b>termine</b>
Aggiudicazione	Scheda A Scheda C1 Scheda C2 Scheda C3	gg. 30 dall'aggiudicazione definitiva anagrafica stazioni appaltanti anagrafica aggiudicatari/affidatari anagrafica professionisti
Inizio lavori	Scheda B1	gg. 60 dal verbale di consegna dei lavori
Avanzamento (per lavori inferiori a 500.000 € sospensione e/o subappalto e/o proroghe)	Scheda B2	gg. 60 dall'emissione del certificato di pagamento (per lavori inferiori a 500.000 € dalla data di autorizzazione al subappalto e/o dalla data di ripresa dei lavori e/o proroghe secondo l'evento verificatosi)
Varianti	Scheda B3	gg.60 dalla data di approvazione della variante
Ultimazione	Scheda B4	gg.60 dalla data del certificato di ultimazione lavori

Collaudo tecnico - amministrativo	Scheda B5	gg.60 dalla data di approvazione del certificato di collaudo
Importo finale	Scheda B6	gg.60 dalla data di redazione del conto finale

**ALTRE INFORMAZIONI NEL SITO DELL'AUTORITA'**

[www.autoritalavoripubblici.it](http://www.autoritalavoripubblici.it)

**Relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa**

La relazione dettagliata sul comportamento delle imprese deve essere trasmessa **per lavori superiori a 150.000 €** all'Autorità per la Vigilanza sui Il.pp., via di Ripetta 246 00186 Roma, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori mediante la relativa modulistica scaricabile dal sito dell'Osservatorio – Area Download – **La relazione deve essere inviata anche per lavori di importo inferiore ai 150.000 euro in caso di rescissione contrattuale in danno all'impresa.**

Determinazione n. 36 del 21/07/2000 – Comunicato Autorità del 03/06/2002

**Accordo Bonario Art. 31/Bis**

Il Responsabile del Procedimento deve inviare all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici – via di Ripetta n. 246 00186 Roma – copia dei verbali degli accordi bonari entro 15 gg. dalla loro sottoscrizione.

Comunicato Autorità del 04/06/2001

**INFORMAZIONI SU FATTI SPECIFICI**

**G.U. n. 31 del 6 febbraio 2002 /G.U. n. 141 del 20 giugno 2005**

Ciascuna comunicazione va inviata all'Autorità tramite il sito [www.autoritalavoripubblici.it](http://www.autoritalavoripubblici.it) 00186 Roma - entro 30 gg. dalla data in cui si è verificato il relativo evento

Le comunicazioni vanno inviate **solo per gli appalti di importo superiore a 150.000 €**

**Mod. L24/2/01**

**Comunicazione relativa all'avvenuto affidamento di appalto tramite trattativa privata**  
(Art. 24, c. 2, L. 109/94)

**Mod. R89/3/01**

**Comunicazione relativa alle imprese escluse per offerte giudicate non congrue**  
(Art. 89, c. 3, D.P.R. 554)

**Mod. R129/11/01**

**Comunicazione relativa a ritardo e/o sospensione nella consegna ed alle relative ipotesi di recesso**  
(Art. 129, c. 11 D.P.R. 554)

**Mod. R133/9/01**

**Comunicazione relativa alla sospensione dei lavori, di durata superiore al quarto del tempo contrattuale** (Art. 133, c. 9, D.P.R. 554)

### **Certificati di esecuzione dei lavori**

Devono essere RICHIESTI per via telematica all'Autorità per la Vigilanza sui Il.pp., via Di Ripetta 246 00186 Roma, entro trenta giorni dalla data del rilascio alle imprese che ne abbiano fatta richiesta (allegato D al DPR 34/2000) /Comunicati Presidente Autorità 6/07/06 G.U. 159 dell'11/07/06 e 18/10/06 G.U. 247 del 23/10/06

## Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 (BUR n. 106/2003)

### DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE

#### CAPO X - Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi

##### Art. 59 – Comunicazioni all'Osservatorio regionale.

1. I soggetti che appaltano o concedono lavori, servizi o forniture da realizzarsi in ambito regionale **sono tenuti ad inviare esclusivamente all'Osservatorio regionale** le comunicazioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per fini statistici o informativi.

La Giunta regionale può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici informazioni e dati sull'appalto esperito o sull'esecuzione del contratto.

##### 2. **Nessuna comunicazione è dovuta in relazione a:**

a) lavori eseguiti in economia, per importi inferiori o uguali a 200.000,00 euro;

b) lavori eseguiti in appalto, per importi inferiori o uguali a 150.000,00 euro.

3. I dati inerenti al bando di gara e all'aggiudicazione di lavori sono trasmessi entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva; gli ulteriori dati relativi all'esecuzione dei contratti e delle concessioni sono trasmessi entro il mese di marzo dell'anno successivo.

4. **Il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori** e i documenti programmatici di servizi e forniture sono trasmessi all'Osservatorio regionale, da parte delle stazioni appaltanti, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 55, comma 3.

5. Le comunicazioni previste nel presente Capo sono dovute dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 55, comma 3.

6. Nelle intese, per la realizzazione nel territorio regionale di appalti di competenza statale, è inserita la clausola che prevede l'obbligo di invio all'Osservatorio regionale delle informazioni e dei dati di cui al presente articolo.

7. Le autorità e gli organismi nazionali provvedono ad acquisire dati ed informazioni sull'attività delle amministrazioni aggiudicatrici esclusivamente attraverso l'Osservatorio regionale e, nel caso in cui le suddette rilevazioni assumano carattere permanente e sistematico, i rapporti tra gli organismi nazionali e le strutture regionali saranno regolati, in base all'istituto dell'avvalimento, da prevedersi con apposita convenzione.

8. **L'invio delle informazioni e dei dati richiesti, dal presente articolo, costituisce requisito per la liquidazione dei contributi, a qualsiasi titolo concessi dalla Giunta regionale ai soggetti beneficiari.**

## **Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,**

### **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)**

#### **PARTE I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE**

##### **TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI**

###### **Art. 7 (Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)**

(art. 6, commi 5 – 8, l. n. 537/1993; art. 4, l. n. 109/1994; art. 13, D.P.R. n. 573/1994)

1. Nell’ambito dell’Autorità opera l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall’Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
3. L’Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell’Unione province d’Italia (UPI), dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP.
4. La sezione centrale dell’Osservatorio svolge i seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:
  - a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego della mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
  - b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale;

c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità – prezzo di cui alle

convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;

d) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;

e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le Regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;

f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;

i) gestisce il proprio sito informatico;

l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).

5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.

7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.

**8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro:**

a) **entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata**, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) **limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione**, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.

**Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento.** Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, **entro il 31 gennaio di ciascun anno**, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

**9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.**

10. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina le modalità di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.